



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ACCESSO ALLA QUALIFICA DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO E TECNICO

- Emanato con Decreto Rettorale n. 860 del 12/10/2001
- Modificato con Decreto Rettorale n. 599 del 20/07/2004
- Modificato con Decreto Rettorale n. 8841 del 27/12/2007



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ACCESSO ALLA QUALIFICA DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO E TECNICO NELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Art. 1 – Principi Generali.

1. L'Università degli Studi di Torino, in applicazione dell'art. 17, comma 109 della L. 127/1997 e nel rispetto di quanto stabilito dal CCNL-Dirigenza Università, definisce attraverso il presente regolamento le modalità di accesso e di svolgimento del concorso a Dirigente e il conferimento di incarico a tempo determinato per personale esterno ed interno.
2. Le assunzioni di personale dirigente sono effettuate nell'ambito della programmazione di fabbisogno di personale dirigente, rapportata alle funzioni identificate con il nuovo assetto organizzativo e nel rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio e di quanto previsto dalla L. 449/1997.

Art. 2 – Requisiti e modalità di svolgimento del concorso.

1. Al concorso pubblico sono ammessi:
 - a) i dipendenti di ruolo delle Università o altre pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali e dell'Università degli Studi di Torino reclutati a seguito di corso-concorso, bandito dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione o dell'Università degli Studi di Torino, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni;
 - b) soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali;
 - c) coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea;
 - d) cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.

Tutti gli incarichi dirigenziali o equiparati di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), devono essere stati conferiti con provvedimento formale dell'organo competente in base a quanto previsto dagli ordinamenti dell'amministrazione o dell'ente al quale il candidato appartiene. Per esercizio di funzioni dirigenziali, di cui alle citate lettere a), b), c) e d), si intende lo svolgimento di attività di direzione di strutture organizzative complesse, di programmazione, di coordinamento e controllo delle attività degli uffici sottoposti, di organizzazione e gestione autonoma del personale e delle risorse strumentali ed economiche, di definizione degli obiettivi e standard di prestazione e qualità delle attività delle strutture sottordinate, nell'ambito di finalità ed obiettivi generali stabiliti dai dirigenti di uffici dirigenziali di livello superiore o dagli organi di governo dell'amministrazione di appartenenza del candidato.

Le circostanze nelle quali le funzioni di cui sopra sono state esercitate devono essere documentate.

2. I candidati non dipendenti da pubbliche amministrazioni devono altresì possedere i seguenti requisiti:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

- la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
- idoneità fisica all'impiego.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso in base alla normativa vigente.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti da impiego statale.

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione.

3. Il concorso consiste in due prove scritte ed un colloquio.

Una delle prove scritte, a contenuto pratico, è diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e dell'efficienza ed efficacia e dell'economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività di direzione di strutture complesse.

L'altra prova, a contenuto teorico, verte su materie attinenti alla sfera dell'amministrazione universitaria.

Il colloquio verte sulle materie previste per le prove scritte e su altre indicate nel bando di concorso e concorre alla valutazione della professionalità del candidato e alla sua conoscenza delle problematiche dell'amministrazione universitaria.

4. I voti di ciascuna prova sono espressi in trentesimi. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno ventiquattro trentesimi.

Il colloquio si intende superato con una votazione di almeno ventiquattro trentesimi.

Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione conseguita nel colloquio.

Art. 3 – Commissione esaminatrice.

La Commissione esaminatrice del concorso per esami è nominata con decreto del Direttore.

La Commissione esaminatrice del concorso è composta da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, nel modo seguente:

- da un dirigente delle Università, con funzioni di Presidente;
- da due esperti con specifiche esperienze e competenze nelle materie oggetto del concorso.

Art. 4 – Incarichi a tempo determinato.

1. Gli incarichi possono essere conferiti, con contratto a tempo determinato, entro il limite del 30% dei dirigenti in organico, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, ivi compresa l'Università degli Studi di Torino, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o provenienti dal profilo di ricercatore o tecnologo degli altri enti pubblici di ricerca o a ricercatori e professori delle Università, o provenienti dai settori delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali, in armonia con i principi previsti dal contratto della Dirigenza.

2. Per motivate ed eccezionali esigenze organizzative temporanee, è possibile conferire, anche in deroga al limite del 30% di cui al comma precedente, incarichi dirigenziali con contratto di



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

lavoro subordinato a tempo determinato, previa procedura di valutazione interna, a personale appartenente ai ruoli dell'Ateneo di particolare e comprovata competenza e qualificazione professionale. Il Consiglio di Amministrazione individuerà le caratteristiche dell'incarico da ricoprire, la particolare competenza e qualificazione necessaria, che dovrà essere comprovata dallo svolgimento di concrete esperienze di lavoro, dalle capacità professionali dimostrate e dai risultati conseguiti nello svolgimento delle precedenti attività.

3. Il contratto è stipulato dal Direttore Amministrativo, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 5 – Norma finale.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, sono da intendersi richiamate ed applicabili le norme e le relative procedure stabilite dalla L. 127/97, dalla L. 191/98, nonché eventuali ulteriori norme disciplinanti lo svolgimento dei concorsi, in modo particolare le norme contenute nei contratti sulla Dirigenza.